From: Centro H Ferrara
Subject: Bollettino Speciale 16 Marzo 2010 - diritto allo studio e permessi lavorativi
Date: martedì 16 marzo 2010 11.47.00

Bollettino Speciale 16 Marzo 2010

Pubblichiamo, attraverso un bollettino speciale, due notizie di grande rilievo per le persone con disabilità, i loro familiari ma anche gli stessi operatori sociosanitari, relativamente al diritto allo studio e ai permessi lavorativi della legge 104. Nel primo caso la Corte Costituzionale ha bocciato il limite imposto dalla Finanziaria 2008 agli insegnanti di sostegno e alle loro assunzioni in deroga, mentre nel secondo caso sono in fase di riscrittura – attraverso un Disegno di Legge parlamentare – le modalità di concessione dei permessi lavorativi ex-legge 104/92.

Di seguito diamo spazio agli approfondimenti, mentre rimaniamo ovviamente a disposizione presso i nostri uffici, o tramite telefono o e-mail, per specifiche consulenze.

Gli operatori del Centro H – InformaHandicap di Ferrara

SOMMARIO:

- INSEGNANTI DI SOSTEGNO: STORICA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
- PERMESSI LAVORATIVI: MODIFICATO L'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 104/1992

Altre notizie:

- ‘Una cena per la vista’, l’iniziativa del Lions Club Ferrara Estense presentata in Castello Estense
- COG.I.TO: il nuovo software riabilitativo

INSEGNANTI DI SOSTEGNO: STORICA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Come già era successo nel caso dei permessi lavorativi, la Corte Costituzionale interviene anche rispetto al tema degli insegnanti di sostegno.

Con la sentenza n. 80/2010 infatti, la Corte boccia come illegittime – sotto il profilo costituzionale – le norme che fissano un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e che vietano di assumerne in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave e cioè la Legge 244/2007, articolo 2, commi 413 e 414): questo il dispositivo della Sentenza.

I dubbi di Costituzionalità, ora riconosciuti come fondati, sono stati sollevati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana all'interno di un procedimento che vedeva contrapposti il Ministero della Pubblica Istruzione e i genitori di una bambina con grave disabilità. A quest'ultima, in forza delle vigenti disposizioni, erano state ridotte le ore di sostegno di cui necessitava.

I limiti erano stati inseriti dalla Legge 244/2007, la Legge Finanziaria 2008 (vedi il testo: http://www.handylex.org/stato/l241207.shtml). Nella sua sentenza invece, la Corte Costituzionale preliminarmente precisa «...che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona». Il Giudice delle Leggi, quindi, ci conferma l'importanza dell'eterogeneità del mondo della disabilità, suddiviso, in via esemplificativa, tra carattere lieve e grave dello stato psico-fisico.

Il Giudice delle Leggi, inoltre, ci conferma dal punto di vista normativo il considerevole numero di atti internazionali e nazionali che tutelano il diritto all'istruzione degli alunni disabili e, dopo un veloce elenco di essi, afferma: «Pertanto, il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale» (grassetto nostro). Affermazione, questa, che, ne sono certo, alcuni familiari ed associazioni sentono il bisogno che venga affissa all'ingresso di ogni istituzione scolastica!
Il diritto fondamentale, quindi, «…è assicurato attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione (sentenza n. 215 del 1987). Tra le varie misure previste dal Legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l'appunto ad adempiere alle "ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno" a favore degli alunni diversamente abili (sentenza n. 52 del 2000)».

Compiute queste premesse, la Corte Costituzionale va dritta nel merito della questione, focalizzando chiaramente due questioni:
1) da un lato, nella legittimità (o meno) di un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno;
2) dall'altro, nell'eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga.
E la Corte chiaramente ci dice che ciò si pone in «contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili».

Insomma: vero è che il Legislatore ha dei margini di discrezionalità nell'elaborazione normativa, ma è anche vero che questa discrezionalità non può certamente ledere i principi fondamentali dettati dalla Costituzione. E, fra questi, certamente il diritto all'istruzione del disabile, nella sua esplicazione di diritto a un adeguato livello di istruzione.

Il principio costituzionale dell'articolo 34 della Carta ("La scuola è aperta a tutti") non è quindi una "speranza" (o un portone di un istituto semplicemente "aperto"), ma è un vincolo normativo fissato a garanzia di un livello essenziale di prestazioni di educazione e istruzione che deve fornire la scuola italiana».
E così la Corte Costituzionale afferma che «la ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua».

Da ciò ne consegue l'illegittimità delle norme nelle parti in cui, per un verso, pongono il limite di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità, per altro verso, invece, escludono la possibilità di assegnazione di insegnanti di sostegno in deroga in presenza di alunni con disabilità grave.

Fonti:
Superabile: http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Scuola_e_Formazione/Il_punto/info87061932.html
Superando:http://www.superando.it/content/view/5608/116/
Handylex.org: http://www.handylex.org/gun/insegnanti_sostegno_sentenza_corte_costituzionale.shtml
Educazione&Scuola: http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=2483

Leggi la sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=80&annodec=2010&trmd=&trmm=

PERMESSI LAVORATIVI: MODIFICATO L'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 104/1992

(Testo tratto dal sito Handylex.org)

Nella seduta del 3 marzo scorso è stato approvato in via definitiva dal Senato il

cosiddetto “Collegato Lavoro” che “rimbalzava” fra i due rami del Parlamento dal 2008.
Il testo (Atti del Senato 1167-B), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, reca «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».
Fra le moltissime disposizioni in materia di lavoro, per alcune delle quali il Governo è delegato ad emettere propri provvedimenti, il testo contiene anche modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.
Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 approvate. L’effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.

Beneficiari dei permessi

La prima sostanziale modificazione (introdotta dall’articolo 24 della nuova legge) investe il terzo comma dell’articolo 33 – che viene sostituito – e riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi.
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; il termine “mancanti” presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni (non è residente con la persona da assistere? non è noto? c’è stata una disposizione giudiziaria? una separazione?) su cui gli istituti previdenziali avranno margine di proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti contenziosi.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Va anche sottolineato che scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. L’obbligo di convivenza era stato superato dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Ma ora quel comma viene parzialmente abrogato. Pertanto, oltre a non esserci

obbligo di convivenza, nessuna fonte prevede più quelle condizioni.
Chi non rientra in questa casistica e che finora ha fruito dei permessi grazie la precedente normativa, si vedrà prossimamente revocare le agevolazioni concesse. Tuttavia, chi scrive ha l'impressione che con questa modificazione (nessun requisito di continuità ed esclusività) gli aventi diritto aumenteranno anzichè - come auspicato da parte del Governo - dimunire.
Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti – due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino – e sembra introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all'interno dello stesso mese. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.

Sede di lavoro

Il comma 5 dell'articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo (peraltro molto aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo.
Il testo approvato, opportunamente, indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.

Controlli

All'articolo 33 della Legge 104 viene aggiunto un comma che rafforza la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti.
Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione dei permessi, poiché questi vengono già effettuati.
Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi normato dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro e l'INPS possono richiedere l'effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi della Pubblica Amministrazione (cioè non può effettuarli in proprio). I controlli saranno probabilmente volti ad appurare se l'assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi, anche se questo controllo di merito diventerebbe piuttosto insostenibile avendo abrogato i requisiti di "continuità ed esclusività" dell'assistenza.
Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza delle condizioni, il diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per un'azione disciplinare.

Monitoraggio, privacy e semplificazione

La nuova norma fissa l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, una cospicua serie di dati relativi ai lavoratori che fruiscono dei permessi, al monte ore usate, al rapporto di parentela fra lavoratore e assistito.
Per questa finalità di monitoraggio, la nuova norma autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica al trattamento dei dati personali e sensibili, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi.
Ai fini della comunicazione dei dati, le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione.
Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate.
Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.
L'articolo 23 della nuova norma, infine, attribuisce al Governo la delega ad emanare specifici atti volti alla razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

Associazioni storiche

Piuttosto singolare è l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 24 che appare giustapposto e non pertinente con il resto di disposizione.
Il Legislatore ricorda che rimane obbligatorio, per le ASL, l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, ad ENS, ANMIC e UIC.
Questi elenchi devono contenere soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo.
Come forse non tutti sanno, infatti, grazie a norme che risalgono al 1970/71, tutti i nominativi di chi viene sottoposto a visita di accertamento per minorazioni civili, vengono trasmessi alle Associazioni cosiddette "storiche", anche in assenza di autorizzazione o informativa agli interessati.
Il periodo inserito in questa nuova disposizione, sembra mirato a ribadire una normativa datata e messa in discussione da alcune parti, se non addirittura disattesa da alcune ASL.

Fonti:

Handylex.org:http://www.handylex.org/gun/permessi_lavorativi_modifica_legge_104.shtml

Leggi il Disegno di Legge sul sito del Senato: http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34862.htm

ALTRE NOTIZIE

‘Una cena per la vista’, l’iniziativa del Lions Club Ferrara Estense presentata in Castello Estense

“Abbiamo voluto sostenere questa iniziativa perché si pone l’obiettivo di dare un aiuto concreto alle persone malate e in difficoltà che si trovano in contesti e paesi più poveri”.
Con queste parole il prefetto di Ferrara, Provvidenza Raimondo, e il vicepresidente della Provincia, Massimiliano Fiorillo, hanno sottolineato la propria adesione all’iniziativa promossa dal Lions Club Ferrara Estense intitolata: *“Una cena per la vista”.*
I contenuti della proposta all’insegna della solidarietà li ha spiegati il presidente del club lionistico ferrarese, Alberto Calabria.
L’appuntamento è per la serata (ore 20) di venerdì 19 marzo al ristorante hotel Villa Regina (via Comacchio, 402 a Ferrara), nel corso della quale i rappresentanti delle istituzioni ed enti che vi hanno già aderito daranno vita ad una singolare gara di cucina.
Lo scopo è raccogliere fondi per l’acquisto di strumentazioni mediche, particolarmente costose, per operare i pazienti affetti da cataratta nell’ospedale di Adwa in Etiopia, gestito da suor Girotto di Cento. Una struttura ospedaliera con la quale già collabora il Lions di Ferrara, in modo particolare con l’attività gratuita prestata dal dott. Sergio Tabacchi, socio Lions, che proprio in questi giorni è sul posto per prestare la propria opera specialistica e che sarà presente la serata del 19 marzo con un intervento illustrativo dell’attività di assistenza e cura in corso.
Fra le numerose adesioni all’iniziativa il presidente Lions, Alberto Calabria, ha segnalato quella del prefetto di Ferrara, Provvidenza Raimondo (che ha annunciato la preparazione di un piatto siciliano), del generale Leandro De Vincenti, Comandante del Cofa, dell’assessore del Comune di Ferrara, Deanna Marescotti, dell’Università, della Provincia, del Teatro comunale, dell’Ascom, della Camera di Commercio e dei media locali, Carlino, La Nuova e Telestense.

“Uniti si può e si deve fare molto”, ha spiegato il presidente Calabria ricordando che l’incontro è aperto alla cittadinanza ed è a offerta libera.
I piatti preparati dai particolari concorrenti saranno vagliati da una giuria rigorosamente non professionale e tutto, o quasi, è ormai pronto per un’iniziativa che si attende di accogliere fino a 100-120 persone.

Fonte:
http://www.provincia.fe.it/sociale_terzo_settore?nav=16&news=FB70DF7D355EC787C12576E00047B297

COG.I.TO: il nuovo software riabilitativo

A disposizione per il dowload gratuito

E' ora a disposizione per il download gratuito il nuovo software riabilitativo per persone colpite da lesioni cerebrali COG.I.T.O. Il progetto, ideato da neuropsicologi e logopediste del presidio Sanitario San Camillo di Torino è stato finanziato da Fondazione CT e promosso dalla Fondazione ASPHI Onlus.
Il progetto nasce nel 2007 con lo scopo di realizzare un software per la riabilitazione di persone colpite da lesioni cerebrali acquisite (vascolare, neoplastica, degenerativa, traumatica) con disturbi di attenzione selettiva visiva, memoria visuo-spaziale e del linguaggio, partendo dalla consapevolezza che la tecnologia ICT può essere un utile strumento al servizio della riabilitazione. E' stato presentato per la prima volta in Italia il 15 ottobre 2009, in occasione di Beyond Paralympics, la settimana voluta da Fondazione CRT per parlare, confrontarsi, proporre iniziative a sostegno delle persone disabili.

COG.I.T.O. è a disposizione in forma gratuita open source e distribuito con licenza copyleft, scaricabile direttamente dal sito web http://cogito.integrazioni.it

Fonte:
http://www.acsv.it/NO/news.cfm?req=news&ID_art=3462

_____
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l'invio del bollettino quindicinale e di altre eventuali informazioni.
Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare un'e-mail con oggetto "cancella" a info@centrohfe.191.it

Centro H - @scolto e @ccompagnamento
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. / fax. 0532/903994 e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it